



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI LAZIO

DI SECONDO GRADO

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2602/2020

UDIENZA DEL

16/01/2024 ore 10:30

N°

898/2024

PRONUNCIATA IL:

/

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 FEB. 2024

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BIRRITTERI | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LAUDATI | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BALDI | FULVIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2602/2020
depositato il 22/05/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 1717/2020 Sez:14 emessa dalla Commissione
Tributaria
Provinciale di ROMA
contro:

[REDACTED]

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3
VIA BOGLIONE 7/25 00155 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2017-1T-31914 REGISTRO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1717/14/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da [REDACTED] avverso gli avvisi di liquidazione, con i quali l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di imposta di successione per l'anno 2017.

In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.

Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.

Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Non si è costituita in giudizio [REDACTED]

Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che [REDACTED] in data 11 ottobre 2017 ha costituito un trust in favore del figlio minore [REDACTED] nominando trustee il padre della disponente a [REDACTED]

Il notaio rogante [REDACTED] provvedeva alla registrazione dell'atto, tassandolo con la sola imposta di bollo e registro in misura fissa.

L'ufficio, con l'avviso di liquidazione impugnato, procedeva alla tassazione dell'atto, recuperando le imposte dovute a titolo di successione e donazione, applicando l'aliquota dell'otto per cento sul valore dichiarato dei diritti immobiliari pari ad euro 545.000.

Tali avvisi venivano notificati sia al notaio rogante che ad [REDACTED], che provvedevano all'impugnazione con autonomi ricorsi.

Sul ricorso presentato da [REDACTED] il giudice di primo grado ha stabilito che la costituzione di un trust consiste in un vincolo di destinazione e non integra un autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta ed ha conseguentemente accolto il ricorso.



Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate lamentando violazione e falsa applicazione di legge.

Ad avviso del Collegio la tesi dell'ufficio finanziario non può essere accolta.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata su un indirizzo interpretativo in base al quale, a fronte di un trust, può essere esercitata l'imposizione fiscale in misura proporzionale solo in presenza di un effetto traslativo immediato.

Normalmente l'atto di istituzione di un trust produce una dotazione patrimoniale con vincolo di destinazione, non soggetta all'imposta in discussione, che andrà applicata soltanto a fronte dell'attuazione del trust, mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.

Nel caso di specie l'atto oggetto di accertamento si è limitato al conferimento di beni, senza contestuali effetti traslativi, sicché, alla luce della costante giurisprudenza, non può essere applicata l'imposta proporzionale per le successioni e le donazioni.

Appare rilevante, inoltre, che il ricorso avanzato autonomamente dal notaio [redacted] è stato accolto, con decisione della commissione tributaria regionale con la sentenza numero 4293/5/2021 che è divenuta definitiva per mancata impugnazione.

Deve pertanto essere considerato l'effetto del giudicato esterno, trattandosi della medesima questione di fatto e di diritto.

Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.


Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio, in considerazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale.

P. Q. M.

Rigetta l'appello. Spese compensate.

Il Relatore

Antonio Laudati



Il Presidente

Luigi Birritteri

